



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 534 del 2010, proposto da:

Impresa Sardellini Costruzioni S.r.l. e S.n.c. Savini Fabio e Savini Luca & C.,
quale Raggruppamento Temporaneo di Imprese, rappresentate e difese dagli
avv. Giuseppe Carassai e Galileo Omero Manzi, con domicilio eletto presso
l'avv. Alberto Cucchieri, in Ancona, corso Mazzini, 148;

contro

- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale OO.PP. Emilia Romagna -
Marche Sede Ancona, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti -
Provveditorato Interregionale OO.PP. Emilia Romagna - Marche Sede
Bologna, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato,
domiciliato per legge presso la sede della stessa, in Ancona, piazza Cavour,
29;

- Ministero dell'Interno, Prefettura di Fermo, non costituiti;

nei confronti di

Consorzio Stabile Consta, rappresentato e difeso dagli avv. Nicola Creuso, Maria Claudia Del Savio, Nicola De Zan, con domicilio eletto presso l'Avv. Maria Claudia Del Savio, in Ancona, Piazza del Plebiscito, 55;

per l'annullamento, previa sospensione,

- 1) del provvedimento di aggiudicazione definitiva "divenuta efficace", i cui estremi identificativi non si conoscono, di cui si da, per la prima volta, notizia alla ricorrente nella missiva 17.6.2010 (ricevuta solo il 23.6.2010) del Ministero Delle Infrastrutture e dei Trasporti- Provveditorato Interregionale delle Opere Pubbliche per l'Emilia Romagna e le Marche, Sede Coordinata di Ancona, nonché della stessa comunicazione e del suo contenuto;
- 2) del provvedimento di estremi identificativi sconosciuti, con cui il competente funzionario responsabile del procedimento, secondo quanto accertato dalla parte ricorrente in data 5 maggio 2010, in sede di esercizio del diritto di accesso agli atti del procedimento, ha formalizzato l'aggiudicazione definitiva in favore del contro-interessato Consorzio Stabile CONSTA di Roma, della gara informale indetta dall'Ufficio di Coordinamento di Ancona del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche dell'Emilia Romagna e delle Marche, con avviso pubblico n. di prot. 1276 del 24/11/2009, avente ad oggetto l'affidamento in appalto del contratto relativo alla esecuzione dei lavori di ampliamento funzionale della sede del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Fermo da destinare a nuova sede del Comando Provinciale, nonché della comunicazione 24.3.2010, dell'aggiudicazione (provvisoria) di cui ivi si fa menzione e del nulla osta emesso dalla Prefettura di Fermo in data 30.3.2010 n. 354 (atto non presente negli atti visionati - di cui pure si fa menzione nel verbale 5.5.2010);
- 3) delle determinazioni assunte dalla Commissione giudicatrice incaricata di esaminare le offerte delle imprese partecipanti alla pubblica gara informale

cui si è fatto cenno, relativamente alla disposta ammissione e valutazione dell'offerta presentata dalla società consortile controinteressata CONSTA, per quanto concerne in particolare il punteggio attribuito al medesimo ai fini della individuazione dell'offerta più vantaggiosa relativamente alla voce "Scheda del Direttore di cantiere", in quanto da parte dell'organo di gara si è provveduto a valutare le pregresse esperienze professionali del tecnico indicato dall'impresa offerente, nonostante il medesimo fosse sfornito del diploma di Laurea in Ingegneria o Architettura, richiesto a pena di ammissibilità dall'art. 22 – punto 9 – pag. 39 del Capitolato speciale dell'appalto, le cui disposizioni sono da considerare integrative delle previsioni del bando di gara, stante quanto previsto dalla lettera di invito;

4) di ogni altro atto e provvedimento presupposto, preparatorio, connesso, conseguente ed esecutivo di quelli fatti oggetto di specifica impugnativa, allo stato non conosciuti, con riserva di formulare avverso gli stessi motivi aggiunti di censura;

5) del diniego espresso, manifestato nella missiva 17.6.2010, di cui al punto 1), sull'istanza di riesame-preavviso di ricorso depositata dalla parte ricorrente in data 28.5.2010;

6) del contratto di appalto se ed in quanto stipulato dalla stazione appaltante, nonché per l'accertamento

-del diritto del Raggruppamento Temporaneo di Imprese ricorrente a vedersi riconosciuta la pretesa ad ottenere l'aggiudicazione del contratto di appalto di cui si controverte, a seguito dell'avvenuto annullamento da parte del Tribunale adito dei provvedimenti oggetto di gravame con il presente ricorso, previa dichiarazione da parte dell'Organo giudiziario adito della inefficacia del contratto di appalto eventualmente stipulato *medio tempore* tra l'Amministrazione intimata ed il controinteressato Consorzio CONSTA,

ed in alternativa per la condanna

-della stessa Amministrazione intimata al risarcimento per equivalente dei danni patrimoniali subiti dal Raggruppamento di Imprese ricorrente a causa della illegittima mancata aggiudicazione in suo favore del contratto di cui alla pubblica gara di cui si controverte, nell'ammontare specificato e quantificato in prosieguo, nella eventualità in cui il Giudice adito ritenesse di non potere far luogo alla dichiarazione della inefficacia dello stesso contratto nel frattempo già stipulato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale OO.PP. Emilia Romagna - Marche Sede Ancona e sede di Bologna e del Consorzio Stabile Consta;

Visto l'atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto dal Consorzio Stabile Consta, rappresentato e difeso come sopra;

Visti i motivi aggiunti al ricorso incidentale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2010 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Visto il dispositivo di sentenza n. 26 del 7/10/2010;

1. L'a.t.i. ricorrente, che ha preso parte alla procedura ad evidenza pubblica indetta dal Provveditorato Interregionale delle Opere Pubbliche Emilia Romagna - Marche per l'affidamento dei lavori di ampliamento della caserma dei Vigili del Fuoco di Fermo, impugna l'aggiudicazione definitiva

dell'appalto in favore del Consorzio controinteressato.

Nella graduatoria finale (trattavasi nella specie di gara informale ex art. 17 Codice di contratti pubblici, da aggiudicare in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa), il Consorzio Consta ha conseguito punti 84,344, mentre l'a.t.i. ricorrente ha conseguito 82,586 punti.

Il ricorso è affidato ad un unico motivo, con cui si censura l'errata attribuzione del punteggio per il criterio "Risorse dedicate all'appalto – direttore di cantiere", previsto all'art. 22, punto 9) del capitolato speciale d'appalto e dal punto 4 della lettera d'invito.

Secondo le ricorrenti, poiché l'art. 22, punto 9), del capitolato speciale stabilisce espressamente che il direttore di cantiere da impiegare nell'esecuzione dell'appalto deve essere munito del diploma di laurea in ingegneria o architettura ed essere iscritto regolarmente al relativo albo professionale, ne consegue che analoga imposizione doveva essere rispettata dai concorrenti in sede di redazione dell'offerta tecnica. E' invece accaduto che:

- il Consorzio Consta ha designato quale direttore di cantiere un geometra;
- la commissione di gara, invece di penalizzare l'offerta con l'attribuzione di zero punti per lo specifico sub-criterio, ha assegnato al controinteressato 6,14 punti;
- tale punteggio è poi risultato decisivo ai fini dell'aggiudicazione (stante il suesposto distacco di appena 1,758 punti fra l'a.t.i. ricorrente principale e il Consorzio Consta).

Si sono costituiti l'amministrazione intimata e il controinteressato Consorzio Consta, il quale ultimo, oltre ad insistere per la reiezione del ricorso principale, ha impugnato in via incidentale dapprima il provvedimento di ammissione alla gara dell'a.t.i. Sardellini (e ciò in quanto le ricorrenti

principali avrebbero prestato una cauzione provvisoria dimidiata pur senza averne diritto) e poi, con motivi aggiunti, la clausola del C.S.A. sulla quale è fondato il ricorso principale.

2. Ciò premesso, vanno accolti i motivi aggiunti al ricorso incidentale, dal che discende il rigetto del ricorso principale, sia per quanto riguarda la domanda impugnatoria, sia per ciò che attiene la domanda risarcitoria.

3. Va preliminarmente esaminata l'eccezione di tardività del ricorso principale, la quale va respinta, in quanto:

- la presente gara non ricade *ratione temporis* nel regime del D.Lgs. n. 53/2010, trattandosi di aggiudicazione perfezionatasi nel mese di marzo 2010 (vedasi nota del Provveditorato del 24/3/2010, con cui comunicava all'a.t.i. ricorrente l'avvenuta aggiudicazione dell'appalto. Per inciso, proprio perché antecedente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 53/2010, la nota non conteneva tutti gli elementi che sono previsti dall'attuale art. 79 del D.Lgs. n. 163/2006, come modificato dall'art. 2 del D.Lgs. n. 53/2010);

- in data 26/3/2010 (e quindi immediatamente dopo la ricezione della suddetta nota), l'a.t.i. Sardellini ha presentato istanza di accesso agli atti;

- l'evasione dell'istanza ha richiesto tempi abbastanza lunghi, visto che al primo accesso, eseguito in data 8/4/2010, ha fatto seguito una parentesi procedimentale, dovuta all'opposizione frapposta dal Consorzio Consta all'accesso. In effetti, il Provveditorato ha esaminato l'opposizione, l'ha respinta ed ha infine consentito all'a.t.i. Sardellini di completare, in data 5/5/2010, l'accesso;

- il documento decisivo ai fini della proposizione del presente ricorso (scheda del direttore di cantiere, allegata all'offerta tecnica) è stato conosciuto proprio in occasione dell'accesso del 5 maggio 2010, il che si evince dal verbale redatto in pari data dal funzionario responsabile del Provveditorato;

- se anche si volesse ritenere che il termine dimezzato di 30 giorni per la notifica dei ricorsi in materia di appalti pubblici, previsto dall'art. 245, comma 2-*quinquies*, del D.Lgs. n. 163/2006, si applichi al caso di specie, il Collegio ritiene di concedere all'a.t.i. ricorrente il beneficio della rimessione in termini per errore scusabile. In effetti, a parte quanto già detto in precedenza circa il fatto che il D.Lgs. n. 53/2010 non si applica alle procedure già definite con aggiudicazione definitiva prima del 27 aprile 2010, va considerato che nel caso in esame la percezione dell'illegittimità e della lesività del provvedimento impugnato poteva ritenersi inverata solo a seguito della presa visione dell'offerta tecnica del Consorzio Consta (ed in particolare della scheda del direttore di cantiere), visto che l'errata applicazione del capitolato speciale non emergeva dai verbali di gara;
- pertanto, il nuovo termine dimezzato, qualora lo si volesse ritenere applicabile, ha iniziato a decorrere in un momento in cui l'a.t.i. ricorrente non era in condizione di proporre alcun motivo di ricorso (se non un ricorso "al buio", che però non è onere esigibile dall'ordinamento);
- come si è detto, poi, il meccanismo introdotto dal D.Lgs. n. 53/2010 (e confermato dal Cod. proc. amm.) in tanto ha potuto introdurre un termine dimezzato per la notifica del ricorso, in quanto ha posto a carico della stazione appaltante ben precisi oneri di comunicazione degli atti fondamentali della procedura e soprattutto degli elementi da cui il concorrente può eventualmente ricavare elementi di valutazione circa il corretto operato dell'amministrazione (salvo il diritto di approfondire tali elementi a seguito di esercizio del diritto di accesso);
- è evidente che l'applicazione del D.Lgs. n. 53/2010, per non dare luogo ad un'eccessiva compressione del diritto di difesa, presuppone il compimento di tutte le predette formalità procedurali;

- nel caso di specie, come si è visto, ciò non è accaduto, per cui il termine per la notifica del ricorso non poteva che decorrere dal momento in cui l'a.t.i. Sardellini ha preso visione della scheda del direttore di cantiere (5 maggio 2010). E anche se a questa data il D.Lgs. n. 53/2010 era già in vigore, potendo sussistere un più che legittimo dubbio circa l'applicabilità del termine dimidiato, in ogni caso va concesso alle ricorrenti principali il beneficio della rimessione in termini per errore scusabile;

- laddove invece si volesse ritenere applicabile il previgente regime di cui all'art. 21 L. n. 1034/1971, ugualmente il ricorso principale va considerato tempestivo. In effetti, il principio generale invocato dall'Avvocatura dello Stato nella memoria difensiva del 6 luglio 2010 può trovare applicazione solo quando l'illegittimità della procedura ad evidenza pubblica emerga in qualche modo o dagli atti di gara (ad esempio quando si tratta di clausole c.d. escludenti o della previsione di criteri di valutazione abnormi o comunque contrari alla legge o ai principi comunitari) o dall'operato della commissione di gara in seduta pubblica (ad esempio, mancata esclusione di un concorrente per incompletezza documentale dell'offerta). In tutti gli altri casi non si può imporre al concorrente non aggiudicatario di impugnare "al buio" gli atti di gara e poi, a seguito di accesso, integrare il ricorso con i motivi aggiunti. Nel caso di specie, poi, ci si deve chiedere quali motivi di ricorso l'a.t.i. Sardellini avrebbe potuto articolare prima dell'esame della documentazione ottenuta in occasione dell'accesso del 5 maggio 2010, atteso che l'a.t.i. non contesta le clausole del C.S.A. o della lettera d'invito e che i punteggi sono stati assegnati in seduta riservata.

Va infine osservato che la ditta Sardellini si è prontamente attivata per richiedere l'accesso agli atti di gara e che il ritardo con cui l'accesso è stato completato non è ascrivibile in alcun modo alla sua inerzia.

4. Ciò detto, con i predetti motivi aggiunti al ricorso incidentale, il Consorzio Consta, come anticipato, ha censurato in via prudenziale la clausola del C.S.A. sulla quale è fondato il ricorso principale, pur ribadendo in ogni scritto difensivo l'infondatezza dell'interpretazione della *lex specialis* propugnata dall'a.t.i. Sardellini.

Prima di esplicitare le ragioni che il Collegio ritiene di porre a fondamento della presente pronuncia, va precisato che:

- nel caso di specie, pur potendosi in linea teorica convenire con le ricorrenti principali sul fatto che la clausola *de qua* non richiedeva, in capo al direttore di cantiere, il possesso dei titoli di studio di cui si è detto a pena di esclusione, sostanzialmente è questa la conclusione a cui si dovrebbe approdare in caso di accoglimento delle censure proposte dall'a.t.i. Sardellini;
- in effetti, ai fini del conseguimento del bene della vita oggetto della controversia (*id est*, l'aggiudicazione dell'appalto), è del tutto indifferente che il Consorzio Consta venga radicalmente escluso dalla procedura o venga penalizzato in sede di attribuzione del punteggio per la specifica voce "Risorse dedicate all'appalto – Direttore di cantiere". In entrambi i casi, l'appalto verrebbe aggiudicato all'a.t.i. Sardellini;
- ciò detto, non convince la consequenziale tesi delle ricorrenti principali secondo cui, una volta assodato che il possesso dei predetti titoli di studio non era previsto a pena di esclusione, i motivi aggiunti al ricorso incidentale sono infondati in quanto la scelta dell'Amministrazione di premiare, in sede di valutazione delle offerte tecniche, il possesso in capo al direttore di cantiere designato dei titoli *de quibus* rientra nei limiti della discrezionalità amministrativa, risponde all'esigenza di garantire in maniera più ottimale il regolare svolgimento della fase di esecuzione dei lavori e non viola il principio di proporzionalità;

- la tesi non è convincente in quanto:

a) per un verso, la lettera d'invito (che nella specie, insieme al C.S.A., costituiva la *lex specialis* di gara, mancando il bando) non prevedeva la valutazione dei titoli di studio del direttore di cantiere designato, ma solo dell'anzianità nell'espletamento dell'incarico e dell'entità economica dei tre appalti più rilevanti nell'ambito dei quali l'incarico stesso è stato svolto (vedasi pag. 17 della lettera d'invito). Pertanto, *in parte qua* la tesi delle ricorrenti principali si scontra con la lettera della *lex specialis* (il che, del resto, è confermato dalle argomentazioni difensive del Provveditorato OO.PP. – vedasi memoria del 29/9/2010);

b) per altro verso, e pur volendo ammettere che la tesi delle ricorrenti principali sia vera, nel ricorso avrebbe dovuto essere indicato di quanto il possesso dei diplomi di laurea in ingegneria o architettura dovrebbe “pesare” di più rispetto al possesso del diploma di geometra (e ciò ai fini della c.d. prova di resistenza). Ma questo le ricorrenti principali non hanno fatto in nessuno scritto difensivo.

La verità è che le ricorrenti principali si sono mosse sul presupposto che il possesso dei titoli di studio indicati all'art. 22, punto 9), del C.S.A. fosse previsto a pena di esclusione (o, il che è sostanzialmente lo stesso, ai fini dell'attribuzione del punteggio per la specifica voce “Risorse dedicate all'appalto – Direttore di cantiere”); una volta resesi conto della fondatezza dei motivi aggiunti al ricorso incidentale (nella parte in cui veniva dedotta la sproporzionalità della clausola), le ricorrenti, nell'ultima memoria difensiva, hanno cercato in qualche modo di limitare la portata delle proprie censure, sostenendo di avere semplicemente contestato la misura del punteggio assegnato al Consorzio Consta per la suddetta voce dell'offerta.

5. A questo punto, va verificata la fondatezza del ricorso principale.

Al riguardo, il Collegio osserva che:

- è vero che la lettera d'invito non specificava se il direttore di cantiere designato dovesse o meno essere in possesso del diploma di laurea in ingegneria o architettura;
- è altrettanto vero, però, che tale prescrizione era chiaramente prevista dall'art. 22, punto 9), del C.S.A. (documento che i concorrenti erano obbligati a conoscere ed osservare);
- dal punto di vista sostanziale, poi, la tesi patrocinata dall'Amministrazione non può essere condivisa. In effetti, se il capitolato speciale imponeva il possesso dei citati titoli di studio in capo al direttore di cantiere, è chiaro che ciò rispondeva a ben precise esigenze della stazione appaltante (esigenze che avrebbero potuto essere messe in discussione solo con un ricorso incidentale proposto dall'aggiudicatario, come è poi in effetti accaduto). Tra l'altro, stante la previsione del C.S.A., non si vede in che modo, in sede di esecuzione dell'appalto, il Provveditorato potrebbe autorizzare il Consorzio Consta ad utilizzare nell'incarico di direttore di cantiere un professionista non in possesso di uno dei diplomi di laurea previsti dallo stesso capitolato;
- ancora più grave, questa volta sotto il profilo della lesione della *par condicio*, sarebbe se la stazione appaltante permettesse ai concorrenti, in sede di gara, di indicare quale direttore di cantiere un certo nominativo e poi, in sede di esecuzione, di utilizzare un altro soggetto. Questo darebbe luogo a facili abusi, atteso che ciascun concorrente indicherebbe un soggetto munito di maggiori titoli (per acquisire un punteggio più alto ai fini dell'aggiudicazione), che però potrebbe non coincidere con quello chiamato a svolgere l'incarico di direttore di cantiere in fase di esecuzione (con ciò frustrando le esigenze della stazione appaltante).

Per tutte queste ragioni, nel caso di specie la commissione di gara non poteva

che valutare positivamente solo quelle offerte tecniche rispettose del disposto dell'art. 22, punto 9), del C.S.A.

6. Ciò premesso, vanno ora esaminati i motivi aggiunti al ricorso incidentali, i quali pure vanno accolti, in quanto:

- le ricorrenti principali non hanno indicato nessuna specifica norma che stabilisca che il direttore di cantiere debba essere un ingegnere o un architetto;

- a tale riguardo, sia le ricorrenti principali che la controinteressata hanno fatto riferimento alla disposizione che disciplina la fattispecie più prossima, ossia l'art. 26 del DPR n. 34/2000, nella parte in cui stabilisce i requisiti che, ai fini dell'ottenimento della certificazione SOA, deve possedere il soggetto designato direttore tecnico dell'impresa certificanda. Pur non parlando espressamente del direttore di cantiere, la norma è stata richiamata da entrambe le parti in quanto utile termine di paragone per l'individuazione dei requisiti che deve possedere il direttore di cantiere (figura che, nell'economia di un appalto di lavori, è subordinata sia al direttore tecnico dell'impresa appaltatrice sia al direttore dei lavori);

- orbene, la norma dianzi richiamata, al comma 2, stabilisce chiaramente che *“I soggetti ai quali viene affidato l'incarico di direttore tecnico sono dotati, per la qualificazione in categorie con classifica di importo superiore alla IV, di laurea in ingegneria, in architettura, o altra equipollente, di diploma universitario in ingegneria o in architettura o equipollente, di diploma di perito industriale edile o di geometra; per le classifiche inferiori è ammesso anche il possesso del diploma di geometra e di perito industriale edile o di equivalente titolo di studio tecnico, ovvero di requisito professionale identificato nella esperienza acquisita nel settore delle costruzioni quale direttore di cantiere per un periodo non inferiore a cinque anni da comprovare con idonei certificati di esecuzione dei lavori attestanti tale condizione...”*;

- come si può agevolmente constatare, se la norma ritiene sufficiente il possesso del diploma di geometra per assumere l'incarico di direttore tecnico anche laddove la qualificazione riguardi le classifiche più rilevanti, *a fortiori* tale titolo di studio è sufficiente per l'assunzione dell'incarico di direttore di cantiere, salva diversa e motivata previsione del bando;

- pertanto, la clausola del C.S.A. che imponeva il possesso dei predetti titoli di studio è illegittima per violazione del principio di proporzionalità, avendo immotivatamente imposto un onere eccedente l'entità dell'appalto per cui è causa (appalto che, a parte la questione della segretezza dei lavori, non presenta dal punto di vista tecnico particolari difficoltà, trattandosi della costruzione di due palazzine di due piani fuori terra e sottotetto non praticabile – vedasi pagg. 2 e 3 della lettera d'invito).

7. All'accoglimento dei motivi aggiunti al ricorso incidentale consegue la reiezione del ricorso principale, sia in relazione alla domanda impugnatoria, sia con riferimento alla domanda risarcitoria.

Con riguardo a quest'ultima, essa è stata formulata sia in forma specifica (*id est*, come accertamento del diritto dell'a.t.i. ricorrente a vedersi aggiudicato il presente appalto) sia per equivalente, ma per il solo caso in cui il contratto fosse stato *medio tempore* stipulato con l'aggiudicatario e il Tribunale non ritenesse possibile e/o opportuno il subentro dell'a.t.i. ricorrente.

Dall'esito del presente giudizio discende la reiezione anche della domanda risarcitoria, non essendo stato accertato il diritto dell'a.t.i. ricorrente all'aggiudicazione dell'appalto.

Pertanto, in ragione di quanto detto in precedenza circa la fondatezza del ricorso principale, le spese di giudizio possono essere integralmente compensate fra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe:

- accoglie i motivi aggiunti al ricorso incidentale;
- per l'effetto, respinge il ricorso principale, sia per quanto riguarda la domanda impugnatoria, sia per quanto riguarda la domanda risarcitoria.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Passanisi, Presidente

Gianluca Morri, Consigliere

Tommaso Capitano, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/10/2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Addi' _____ copia conforme del presente provvedimento e' trasmessa a:

IL FUNZIONARIO